

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 20-9-2011 così provvede:

letti gli atti del procedimento n. 982/11 R.G. ed osservato che allo stesso trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 69/2009;

ritenuto che, alla luce della documentazione dimessa, vi è prova della dazione da parte attrice in favore della società convenuta della somma di euro 8.000,00 (dalla prima pretesa in restituzione) consegnata a titolo di caparra in relazione alla vendita

del rimorchio agricolo oggetto del giudizio;

osservato che parte convenuta, negli scritti difensivi, si è limitata a contestare genericamente la ricostruzione della vicenda come prospettata dalla difesa attorea senza tuttavia addurre alcun elemento diretto a fornire una diversa rappresentazione dei fatti e che, nel corso del tentativo di conciliazione, la stessa si è offerta di corrispondere l'intero capitale;

osservato che la norma di cui all'art. 186 bis c.p.c. che consente l'emissione di ordinanza per il pagamento di somme non contestate deve essere ora correlata al disposto di cui all'art. 115 I co. c.p.c. che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione (che può rivestire anche carattere sommario e interinale) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ipotesi che ricorre nel caso di specie; ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. richiesta da parte attrice;

p.t.m.

visto l'art. 186 bis c.p.c.,

ingiunge alla società P. A. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, di pagare in favore di C. S., titolare dell'omonima azienda agricola, l'importo di euro 8.000,00; assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e fissa l'udienza del 24-1-2012 ore di rito per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie, precisandosi che

l'inizio della decorrenza dei termini previsto da tale norma viene fissato al 10-10-2011.

Si comunichi.

Mantova il 22 settembre 2011.

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore
dott. Mauro Bernardi

III CASO.it